



COMUNE DI SCILLATO

Città Metropolitana di PALERMO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI SCILLATO AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 30/07/2026)

Indice

<u>Indice.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 4 - Effetti della dichiarazione.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento</u>	<u>8</u>

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di avvisi:

- di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune;
- di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune;

La definizione agevolata di cui al presente articolo determina l'estinzione dei debiti di natura tributaria e patrimoniale, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- ☐ Imposta municipale propria (IMU), eccetto la fattispecie enunciata al seguente comma 9;
- ☐ Tassa sui rifiuti (TARI)
- ☐ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) / Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- ☐ Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni / Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
- ☐ Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
- ☐ proventi da concessioni e locazioni
- ☐ prelievo relativo al servizio idrico (Canone idrico, canone fognario e canone depurazione)
- ☐ Canone lampade votive
- ☐ Sanzioni del Codice della Strada, esclusivamente per gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27 della l. 689/1981.

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.

Comune di Scillato

160, emessi dal Comune e non ancora inviati all'ADER

- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune e non ancora inviati all'ADER;

3. Sono definibili, l'omesso o carente versamento del tributo/imposta/canone dovuto per le annualità dal 2000 al 2023 per le entrate indicate dal precedente comma 1 e l'eventuale omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2023 per i quali non sono stati ancora emessi gli avvisi di accertamento per omesso e/o parziale versamento **per l'esposizione debitoria complessiva del contribuente.**

4. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative non tributarie;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 5 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione sanzioni amministrative tributarie nella misura del 100% (fino al 100%);

- ☐ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100 % (fino al 100%);
- ☐ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100 % (fino al 100%);
- ☐ somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100 % (fino al 100%);
- ☐ interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

6. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

7. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

8. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di procedura di riscossione coattiva affidati all'Agenzia di Riscossione ai sensi dell'art. 10-quinquies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, e convertito in legge con modificazione dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88 e di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre

Comune di Scillato

2025, n. 199 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

(I carichi affidati ad ADER esulano dal presente regolamento e restano soggetti alla disciplina statale; l'adesione alla definizione agevolata per tali carichi è demandata ad atto separato).

9. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente Regolamento la quota erariale dell'IMU riservata allo Stato, applicata esclusivamente sui fabbricati di categoria catastale D (immobili produttivi come capannoni e fabbricati industriali) con un'aliquota pari allo 0,76% nonché, in generale, le compartecipazioni e addizionali a tributi erariali.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro 60 giorni dalla pubblicazione della Delibera di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, in conformità alla modulistica predisposta dall'ufficio Tributi e pubblicata sul sito dell'Ente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili da parte del debitore, con le modalità definite dal competente servizio comunale pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente entro il medesimo termine di cui sopra.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica se vuole avvalersi del pagamento in unica rata o del pagamento rateale, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese

Comune di Scillato

per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell'accoglimento della richiesta da parte dell'Ente oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
 - ☐ per importi complessivamente dovuti fino a 1.000 euro: fino ad un massimo di 10 rate mensili
 - ☐ per importi complessivamente dovuti oltre 1.000 fino a 5.000 euro: fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - ☐ per importi complessivamente dovuti oltre 5.000 fino a 25.000 euro: fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - ☐ per importi superiori a 25.000 fino a 50.000 euro: fino ad un massimo di 26 rate mensili
 - ☐ per importi superiori a 50.000 euro: fino ad un massimo 28 rate mensili

Comune di Scillato

4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso previsto ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero al tasso legale vigente alla data di presentazione istanza, maggiorato di non oltre 2 punti %.

In caso di pagamento in unica soluzione entro 90 gg. dalla data di notifica dell'ammontare del debito da parte dell'Ente, o pagamento rateizzato con autorizzazione dell'addebito diretto su conto corrente dei debiti oggetto della definizione, non vengono applicati gli interessi legali sulla rateizzazione.

5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata².
6. La rata minima per la Definizione Agevolata è fissata a **100,00 euro** per ciascuna rata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. ***Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 5 giorni.***
3. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
4. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
5. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - a) l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - b) la sospensione del fermo amministrativo iscritto nel caso di pagamento rateale, l'estinzione del fermo amministrativo nel caso di pagamento in unica rata;
6. Il mancato rispetto delle scadenze o del mancato insufficiente/omesso versamento del/i pagamento/i previsto/i comporta l'inefficacia (o decadenza) della definizione agevolata.

Comune di Scillato

In tal caso:

- ▯ - i benefici della tregua fiscale (stralcio di sanzioni e interessi) decadono e l'importo torna interamente esigibile, maggiorato delle sanzioni piene e degli interessi di mora.
- ▯ - i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- ▯ - riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l'inefficacia della misura agevolativa con l'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che era- no già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- ▯ i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell'art.19 del DPR n. 602/1973.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.